



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 Reg. Del.

OGGETTO: Sentenza Tribunale Civile di Catanzaro n. 894/01 - Comune di Montepaone C/ Germane Catuogno - Approvazione schema atto di Transazione compensi professionali Avv. Saverio Raspa.

L'anno duemilasedici, il giorno diciasette, del mese di giugno, alle ore 9,30, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d' ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Mario Migliarese	Sindaco	x	
2	Giuseppe Tuccio	Vicesindaco	x	
3	Isabella Venuto	Assessore	x	
4	Francesco Lucia	"	x	
5	Maria Assunta Fiorentino	"	x	

Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.

Presiede il Sindaco Mario Migliarese il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Montepaone con deliberazione di C.C. n. 121 del 30/06/1990 ha approvato il progetto per la costruzione di una scuola elementare e, per la realizzazione di tale opera pubblica, con Decreto Sindacale n. 4 del 26/04/1991 ha occupato, in via temporanea ed urgente, il terreno in agro di Montepaone distinto in catasto al foglio 10, partita n. 249, particella 60 (superficie da espropriare mq. 4.660), particella 34 (superficie da espropriare mq. 1.190), particella 148 superficie da espropriare mq. 1.150), per complessivi mq. 7000;
- per effetto di successivi frazionamenti dalle suddette originarie particelle sono scaturite: dalla particella 60 la particella n. 828 parzialmente oggetto di esproprio, dalla particella 34 la particella 821 parzialmente oggetto di esproprio e dalla particella 148 la particella 878 parzialmente oggetto di esproprio;
- le germane Catuogno Clorinda Genoveffa, Catuogno Costanza Raffaella e Catuogno Raffaella Romana Immacolata, all'epoca dei fatti comproprietarie del suddetto terreno assieme anche Maria Catuogno, con atto di citazione notificato il 03/04/2001 hanno convenuto in giudizio

dinnanzi il Tribunale di Catanzaro, il Comune di Montepaone per sentirlo condannare al pagamento a titolo di risarcimento danni per accessione invertita delle somme dovute per la perdita del terreno, per indennità di occupazione e per danni alle colture e ai reliquati;

- con Delibera della Giunta Comunale n. 80 dell'11/7/2001 l'Ente ha deciso di resistere in giudizio affidando incarico Legale all'Avv. Saverio Raspa del Foro di Catanzaro;

- nella pendenza del giudizio recante il numero R.G. 849/2001 le germane Catuogno hanno proceduto alla divisione dei beni e con atto par notar Rocco Guglielmo del 31/10/2001, rep. 82775 e racc. n. 12752, il terreno oggetto della causa sopra indicata è stato attribuito in piena proprietà alla sig.ra Catuogno Raffaella Romana Immacolata la quale è l'unica legittimata a fare valere i diritti nascenti dalla proprietà del suddetto terreno;

- nel corso del giudizio è stata chiesta, ammessa ed espletata consulenza tecnica da parte dell'ing. Maurizio Mauro il quale ha accertato che la superficie occupata in maniera irreversibile ha un'estensione di mq. 7.300 di cui mq. 6000 circa destinati a scuola elementare e mq. 1.300 circa a strada di piano; ed ancora che il terreno in questione rientra nei comparti edificatori per le aree pubbliche perché nel P.R.G. vigente del comune di Montepaone approvato con D.P.R. n. 1380 del 25/06/1979 è classificato come zona "F" individuata come area pubblica standard;

- nel suindicato giudizio il CTU ha determinato il valore di mercato del terreno nell'anno 1996 (al termine del periodo di occupazione legittima) in € 321.577,46 (€ 622.660.800) ed a tale somma vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al soddisfo nonché l'indennità di occupazione da determinarsi in misura pari al tasso legale sulla somma di € 321.577,46 per ogni anno di occupazione;

- il Tribunale con sentenza n. 1913/2013 del 17.03/19.9.2013 ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo; tale sentenza non è stata notificata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato può essere proseguito il giudizio dinanzi il tribunale amministrativo ai sensi dell'art. 11 cpa con salvezza degli effetti sostanziali che la domanda risarcitoria avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dall'instaurazione del primo giudizio;

Considerato che:

- a seguito di colloqui le parti costituite sono pervenute alla decisione di definire in via transattiva il contenzioso alle condizioni contenute nello schema di atto di transazione approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2013 e sottoscritto in data 3/1/2014;

Vista la nota del 6/6/2014, acquisita al n. 4640 del Prot. in data 10/6/2014, con la quale l'Avv. Raspa, a seguito della definitiva conclusione della controversia, ha richiesto il pagamento delle proprie spettanze professionali ammontanti ad Euro 24288,84, oltre IVA e CAP come per legge;

Vista la nota n. 454 del 21/1/2016 con la quale l'Amministrazione Comunale ha proposto la disponibilità dell'Ente ad addivenire ad un accordo transattivo per la liquidazione delle spettanze professionali con la decurtazione del 20% sull'imponibile;

Vista la successiva nota PEC del 21/1/2016, con la quale l'Avv. Raspa ha dato adesione alla proposta transattiva formulata dall'Ente;

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto statuito in sentenza e quanto effettivamente pattuito.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Visto l'allegato schema di transazione, predisposto, dal Titolare dell'Area Amministrativa di questo Comune, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visti:

- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale Vigente;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;
- la normativa vigente in merito;
- i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i. nonché l'attestato di copertura finanziaria reso dal responsabile dei servizi finanziari.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di approvare lo schema di atto di transazione predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando lo stesso alla relativa sottoscrizione, a definizione della vertenza meglio specificata in premessa.

2. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti gestionali previsti e scaturenti dalla transazione in merito all'impegno e alla liquidazione delle somme occorrenti;

3. Di dare atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

4. Per i motivi meglio esposti nell'atto di transazione di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, data l'urgenza della pratica, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmela Chiellino



IL SINDACO
Mario Migliarese

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 01.07.16 al 16.07.16

L'Addetto alla pubblicazione



Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio con nota prot. n. 5359 del 01.07.2016 ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

/__/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. 18/8/2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

/__/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario del Comune certifica, su attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line dal _____ al _____, senza seguito di ricorsi.

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Sentenza Tribunale Civile di Catanzaro n. 894/01 - Comune di Montepaone C/ Germane Catuogno - Approvazione schema atto di Transazione compensi professionali Avv. Saverio Raspa.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147/bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa - Servizio al personale, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 174/2012, e 147/bis, comma 1 del D.Lgs. 267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Montepaone lì 8.6.2016

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott. Francesco Romano)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147/bis, comma 1 del D.Lgs. 267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Montepaone lì _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Vincenzo Larocca)

